

## Modifiche all'art. 2.11

2.11. ~~Ove la Società sia qualificabile come società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio e/o emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi degli art. 2325 bis e 2325 ter del Codice Civile. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2325 bis del Codice Civile, dell'art. 111 bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e dell'art. 116 del TUF, troveranno altresì applicazione le norme pro-tempore vigenti dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società rientranti in tale categoria con azioni diffuse fra il pubblico~~ e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

~~Qualora le Azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'articolo 2325 bis del Codice Civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.~~

## Modifiche agli artt. 8.16-8.18 (Svolgimento Assemblee)

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione e tramite il rappresentante designato

8.16. L'Assemblea, in seduta ordinaria e/o straordinaria, può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

8.17. Verificandosi tali presupposti, di cui dovrà essere dato atto nel verbale, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

8.18. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

8.18 bis. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione ed indicando nell'avviso di convocazione i mezzi di telecomunicazione con cui sia possibile partecipare all'adunanza. In tale evenienza, trovano applicazione i requisiti previsti dalle lettere (i), (ii) e (iii) dell'art. 8.16.

8.18 ter. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies d.lgs. n. 58/1998, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies d.lgs. n. 58/1998, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 d.lgs. n. 58/1998, a condizione che tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea.

### **Modifica all'art. 9.23 (Cooptazione Amministratore Indipendente)**

9.23. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: ~~(i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Euronext Growth Advisor.~~ Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.